



Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Atto del Governo 8

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	8	
Titolo:	Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127	
Numero di articoli:	19	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	7 dicembre 2022	7 dicembre 2022
annuncio:	12 dicembre 2022	9 dicembre 2022
assegnazione:	9 dicembre 2022	9 dicembre 2022
termine per l'espressione del parere:	18 gennaio 2023	18 gennaio 2023
Commissione competente:	6 ^a Finanze e tesoro	VI Finanze

Premessa e sintesi del contenuto

L'Atto del governo n. 8 intende recepire nell'ordinamento la **direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021** (cd. **DAC 7**), che modifica la stratificata normativa europea in materia di **scambio di informazioni nel settore fiscale** (*Directive on Administrative Cooperation - DAC*).

Con lo schema di decreto in esame si esercita, in particolare, la **delega** contenuta nel combinato disposto dell'[articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127](#) (legge di delegazione europea 2021) e del relativo allegato A, n. 10 alla legge medesima.

Lo schema di decreto si compone di **cinque capi**.

I **capi da I a IV** (articoli da 1 a 15) intendono recepire le **definizioni** e delineare le **procedure** relative agli **obblighi di comunicazione periodica** all'amministrazione fiscale degli altri Stati che le norme europee pongono in capo ai **gestori delle piattaforme digitali**.

Il **capo V** (articoli da 16 a 19) introduce **ulteriori modifiche** che riguardano tra l'altro la **protezione e violazione** dei dati, le **verifiche** congiunte e i **termini di decorrenza** del provvedimento.

La direttiva (UE) 2021/514

La **direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021** (cd. **DAC 7**) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (*Directive on Administrative Cooperation - DAC*).

Si tratta di un complesso di disposizioni volte al **contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale**, nonché della pianificazione fiscale aggressiva intesa a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, mediante la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.

La direttiva del 2021 a tal fine modifica la [direttiva 2011/16/UE](#) (c.d. DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.

La DAC 1 è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni, con sei direttive successive, per estendere progressivamente l'ambito applicativo dello scambio di informazioni nel settore fiscale. Essa è recepita nell'ordinamento giuridico italiano, principalmente, con il [D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 29](#).

La DAC 1 prevede tre tipi di scambio di informazioni:

- scambio di informazioni su richiesta (articolo 5 e ss. gg), che si fonda per l'appunto su una richiesta effettuata da uno Stato membro richiedente a un altro Stato membro interpellato;

- scambio automatico (articolo 8 e ss.gg.) che prevede un flusso informativo sistematico e periodico, senza sollecitazione preventiva, tra Stati membri e su un insieme predeterminato di redditi e di capitali; l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro;

- scambio spontaneo (articolo 9) che avviene in via occasionale e spontanea, al ricorrere di specifiche condizioni.

Oggetto dello scambio automatico obbligatorio sono le informazioni elencate all'articolo 8, aventi a oggetto specifiche categorie di redditi e di capitali, individuate secondo la legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni. La comunicazione di tali informazioni ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili, attraverso la rete CCN (rete comune di comunicazione, ai sensi degli articoli 1 e 21 della DAC 1) e sull'interfaccia sviluppata dall'Unione (CSI).

Successivamente la [direttiva 2014/107/UE \(DAC 2\)](#) ha inserito nella DAC lo *standard* comune di comunicazione di informazioni (*Common Reporting Standard* - CRS) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per informazioni sui conti finanziari all'interno dell'Unione.

Il CRS prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti e stabilisce un quadro per tale scambio a livello mondiale. La direttiva del 2014 ha inoltre ampliato le categorie di reddito oggetto di scambio automatico.

La [direttiva \(UE\) 2015/2376 \(DAC 3\)](#) ha poi disposto lo scambio automatico di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri, mentre la [direttiva \(UE\) 2016/881 \(DAC 4\)](#) ha introdotto l'obbligo per le imprese multinazionali europee di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (cosiddetto *country by country reporting*) di talune informazioni fiscali, che poi saranno oggetto di scambio automatico tra Paese della capogruppo e Stati membri in cui le società controllate sono localizzate.

Alla luce dell'utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, la [direttiva \(UE\) 2016/2258 \(DAC 5\)](#) ha disposto l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l'accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie.

La [direttiva n. 2018/822/UE \(DAC 6\)](#) ha introdotto l'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva. Al fine di garantire la massima efficacia delle misure, data la dimensione transfrontaliera dei meccanismi da dichiarare, le informazioni comunicate vengono scambiate automaticamente tra le autorità fiscali nazionali.

La [direttiva 2021/514/UE \(DAC 7\)](#) interviene su tale impianto normativo per **estendere**, dal 2023, la **cooperazione amministrativa** fiscale tra gli Stati UE anche **al settore dell'economia digitale**.

Di conseguenza la direttiva estende l'obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

La direttiva oggetto di recepimento intende codificare il concetto di prevedibile pertinenza (*foreseeable relevance*) delle informazioni, delineare le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti (*group request*), estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (*royalties*), ampliare il novero delle informazioni da trasmettere, nonché regolamentare l'esecuzione dei controlli congiunti (*joint audits*).

Essa persegue lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell'economia mediante l'introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme. Questi ultimi sono tenuti, quindi, a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori presenti sulla piattaforma, utilizzata per lo svolgimento della propria attività nei confronti dei loro clienti.

La **principale novità** della DAC 7 è dunque l'**obbligo** posto, in capo ai **gestori delle piattaforme digitali** (opportunosamente definiti) di comunicare con cadenza periodica all'amministrazione fiscale degli altri Stati i corrispettivi percepiti dei venditori attivi sui loro portali (nuovo articolo 8- *bis quater* inserito nella DAC 1): si tratta di proventi derivanti da operazioni di vendita di beni e di servizi personali, di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto e di locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio. Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate. Tali informazioni sono oggetto di scambio automatico tra gli Stati membri a partire dal 2023.

Inoltre, la DAC 7 in parola:

- modifica la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta (contenuta nell'articolo 5 della DAC 1), tra l'altro al fine di chiarire le modalità di trasmissione delle informazioni di "prevedibile pertinenza": viene specificato che le informazioni richieste sono prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l'autorità richiedente ritiene che, conformemente al diritto nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell'indagine;
- estende il novero di informazioni oggetto di scambio automatico (articolo 8) anche al fine di includervi anche i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale;

- accorcia da sei a tre mesi la tempistica ordinaria per la risposta dello Stato interpellato nell'ambito di uno scambio di dati su richiesta (articolo 7 DAC 1)
- riordina la disciplina sulla presenza di funzionari negli uffici e sulla partecipazione alle indagini amministrative negli Stati membri, nell'ambito dello scambio di informazioni (articolo 11 DAC 1);
- dispone la possibilità di avviare verifiche congiunte (nuovo articolo 12-*bis* inserito nella DAC 1), condotte dalle autorità di due o più Stati membri;
- adegua la disciplina dello scambio di informazioni alla regolamentazione UE sulla protezione dei dati personali (articolo 25 DAC 1, che viene aggiornato al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, cd regolamento GDPR).

Con riferimento all'applicazione delle nuove norme, la DAC 7 prevede che:

1. gli Stati membri adottino e pubblichino **entro il 31 dicembre 2022** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2023;
2. siano invece adottate e pubblicate entro il 31 dicembre 2023, con applicazione, al più tardi a decorrere dall'1 gennaio 2024, le disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati.

Nella **relazione illustrativa dell'atto in commento**, il Governo chiarisce altresì che l'esigenza di ottenere informazioni circa i redditi prodotti attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali è stato oggetto di attenzione anche da parte dell'OCSE che, sin dal 2020 ha adottato le "[Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy](#)", e, nel 2021 ne ha esteso il campo di applicazione anche alla vendita di merci e locazione di mezzi di trasporto con le "[Model Reporting Rules for Digital Platforms - International Exchange Framework and Optional Module For Sale of Goods](#)".

La norma di delega

L'**articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021)** ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), nonché quelli specifici stabiliti dalla legge stessa, i **decreti legislativi** per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea previsti agli articoli da 2 a 21 della legge e **all'annesso allegato A**.

La **direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021** in parola è contenuta nell'allegato A, n. 10 della predetta legge di delegazione europea e, come visto *supra*, il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2022.

Il **comma 2** chiarisce che gli schemi dei predetti decreti legislativi **sono trasmessi**, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, **alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica** affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Il sopra citato **articolo 31**, comma 1, della [legge n. 234 del 2012](#) dispone che il **termine** per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di **quattro mesi antecedenti il termine di recepimento** indicato in ciascuna delle direttive. La direttiva in esame prevede il termine del 31 dicembre 2022 per il recepimento, dunque il termine per l'esercizio della delega è astrattamente fissato al 31 agosto 2022.

Tuttavia, il medesimo comma 1 dispone che – come nel caso di specie – per le direttive il cui **termine così determinato** sia **già scaduto** alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (la quale è entrata in vigore il **10 settembre 2022**), o scada nei tre mesi successivi, la delega debba essere esercitata entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa**, ovvero entro il 10 dicembre 2023.

Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Il **comma 3** del medesimo articolo 31, ultimo periodo, stabilisce inoltre che, qualora il **termine per l'espressione del parere parlamentare** scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Il presente schema è stato assegnato il 9 dicembre 2022, con **termine per l'espressione del parere fissato al 18 gennaio 2023** (dunque successivamente alla data del 10 dicembre 2023).

Di conseguenza, il **termine per la delega** slitta di tre mesi, al **10 marzo 2023**.

Il contenuto dell'atto

L'**articolo 1** dello schema anzitutto delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a IV dello schema in esame, precisando che esse riguardano lo **scambio automatico delle informazioni** rilevanti ai fini fiscali (di cui al successivo articolo 11), raccolte dai **gestori di piattaforma** su cui incombono gli obblighi di comunicazione. Detto scambio intercorre:

- tra **l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri** dell'Unione europea;
- tra **l'Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea** che abbiano sottoscritto un cd. accordo qualificante effettivo tra autorità competenti.

Ai sensi dell'articolo 2, lettera *g*) dello schema, si tratta di un accordo tra l'autorità competenti dello Stato italiano e quella di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate *ex lege*.

Tale accordo deve essere confermato da un atto di esecuzione (a norma del nuovo articolo *8-bis quater*, paragrafo 7, della [Direttiva 2011/16/UE](#)) che affida alla Commissione europea, su richiesta motivata dello Stato membro o di propria iniziativa, il compito di determinare se le informazioni sono equivalenti a quelle scambiate sulla base della.

Si demanda alla norma secondaria: l'individuazione delle procedure di adeguata verifica fiscale; altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma; le modalità ed ai termini di invio delle informazioni alle autorità competenti.

L'articolo 2 reca le **definizioni** rilevanti.

In primo luogo lo schema individua **l'ambito soggettivo dei gestori di piattaforme**, il concetto di **attività pertinenti** e le relative specificazioni (lettere da *a*) a *m*)).

Successivamente vengono definiti i **venditori** (lettere da *n*) a *q*)).

Le lettere da *r*) a *ee*), recano le ulteriori definizioni che rilevano ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, tra cui le nozioni di **verifica congiunta e violazione dei dati**.

In particolare si segnalano le seguenti definizioni:

- per **piattaforma** (lettera *a*)) si intende qualsiasi *software*, compresi i siti *web* o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili dagli utenti (i.e. fruitori dei servizi) e che consentono ai venditori di fornire ad essi, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori. La definizione non include invece *software* che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma, senza consentire, per ognuno dei casi evidenziati, ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente;
- per **gestore di piattaforma** (lettera *b*)) si intende un'entità (cioè una persona giuridica, una società di capitali, una società di persone, un trust, una fondazione) che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma;
- le norme in esame non si applicano al **gestore di piattaforma escluso** di cui alla lettera *c*), cioè quello che fin dall'inizio e su base annua è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'intero modello di affari della piattaforma che gestisce è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;
- sono definite le condizioni alle quali (relative alla residenza o all'attività svolta) il **gestore di piattaforma è obbligato alle comunicazioni fiscalmente rilevanti** (lettera *c*))
- per **attività pertinente**, di cui alla lettera *h*), si intende un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo e rientrante in specifiche tipologie;
- per **corrispettivo**, ai sensi della lettera *l*), si intende: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso "ragionevolmente conoscibile".

Al riguardo il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che nel caso in cui un gestore di piattaforma faciliti la conclusione del contratto (tra l'acquirente e il venditore) e il corrispettivo per l'attività non sia riscosso tramite la piattaforma (può pertanto essere superiore, uguale o inferiore all'importo evidenziato nel contratto), il gestore di piattaforma è tenuto a segnalare il corrispettivo agevolato (ovvero il prezzo ragionevolmente conoscibile), ma non è tenuto a indagare ulteriormente sull'importo effettivo ricevuto dal venditore.

Le norme definiscono il **venditore** (lettera *n*)) come una persona fisica o un'entità che si è registrata sulla piattaforma e ha concluso un rapporto contrattuale con essa durante il periodo oggetto di comunicazione, svolgendo un'attività pertinente. La definizione di venditore non include il gestore di piattaforma che vende beni propri.

Analogamente al gestore escluso, la lettera *q*) definisce come **venditore escluso** un insieme di soggetti che presentano un rischio limitato con riferimento all'osservanza degli obblighi fiscali, come tipizzati dallo schema in esame.

In questa sede si ricorda che la disposizione individua la cd. **proprietà inserzionata** (lettera *bb*)). Per tale si intende **l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale**, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore.

L'articolo 3 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica per identificare i **venditori esclusi**; a tal fine può avvalersi delle informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte dello stesso venditore.

Il gestore può avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se il venditore è un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre 2000 attività pertinenti, mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Ugualmente il predetto gestore può avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se un venditore ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non ha superato i 2000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

L'articolo 4 stabilisce, ai commi 1 e 2, le **informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori**, diversi dai venditori esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche.

Il comma 3 e il comma 4 prevedono alcune deroghe all'obbligo di acquisizione di informazioni, legate alla provenienza delle informazioni o alla loro indisponibilità.

In base al comma 5, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è tenuto a determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite attraverso le informazioni e i documenti di cui dispone negli archivi di cui dispone (anche avvalendosi delle interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione).

Il comma 6, in deroga a quanto previsto in via generale, dispone che il gestore, ai fini dell'espletamento delle procedure di adeguata verifica sui venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del provvedimento, cfr. *infra*), può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.

Infine, il comma 7 dispone, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 5 e 6, che qualora il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni acquisite sono inesatte - alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore - è tenuto ad attivarsi per chiedere al venditore di rettificare le informazioni inesatte e, al contempo, fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili, provenienti da una fonte indipendente.

L'articolo 5 disciplina gli **obblighi di adeguata verifica con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore**. In sintesi, il venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale che corrisponde per le persone fisiche all'indirizzo di residenza e, se non disponibile, al domicilio. Le società di capitali, le società di persone e gli altri enti (come *trust* e fondazioni) si considerano residenti nello Stato in cui hanno la sede legale.

Nel caso in cui il gestore di piattaforma riscontri che il venditore ha un numero di identificazione fiscale - NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, tale venditore deve essere considerato residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.

Se il gestore di piattaforma acquisisce informazioni circa l'esistenza di una stabile organizzazione del venditore, quest'ultimo viene considerato residente anche nello Stato membro in cui è ubicata la stabile organizzazione.

Si prevede infine che, in deroga a quanto disposto nell'articolo 5 in via generale, il venditore è considerato residente anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione.

L'articolo 6 disciplina gli **obblighi di adeguata verifica** con riguardo all'acquisizione delle informazioni sui **beni immobili in locazione** inserzionati tramite la piattaforma.

A tal fine, il comma 1 prevede che il gestore di piattaforma è tenuto ad acquisire l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il numero di iscrizione al catasto o il dato equivalente previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui è ubicato l'immobile. Ai sensi del comma 2 il gestore di piattaforma - ai fini dell'individuazione del venditore escluso - è tenuto ad acquisire per ogni venditore, che è un'entità ed ha effettuato oltre 2000 attività pertinenti di locazione di beni immobili (in relazione a una proprietà inserzionata tramite la piattaforma) i documenti giustificativi, i dati e le informazioni che attestano che tale proprietà appartiene allo stesso proprietario.

L'articolo 7 prescrive la **frequenza** con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.

In particolare il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è tenuto ad espletare tutte le procedure di adeguata verifica a fini fiscali **entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione**. Sono concessi tempi più lunghi per l'adeguata verifica di taluni venditori e in particolare:

- per i **venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023** o alla data in cui un'entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, il gestore di piattaforma espleta le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione;
- il gestore di piattaforma può continuare ad avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, già espletate in relazione ai periodi oggetto di comunicazione precedenti, a specifiche condizioni legate alla disponibilità delle informazioni medesime.

L'articolo 8 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può **scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica** esclusivamente con riferimento ai **venditori attivi**, ossia coloro che prestano almeno un'attività pertinente (per esempio locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di comunicazione, ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.

L'articolo 9 disciplina l'ipotesi di **espletamento delle procedure di adeguata verifica** in materia fiscale da parte di soggetti terzi. In tal caso la responsabilità, tuttavia, rimane in capo all'originario gestore di piattaforma (quello originario).

L'articolo 10 delinea gli **obblighi di comunicazione** dei gestori di piattaforma e i casi di esonero.

In sintesi, i commi 1 e 2 prevedono che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (diverso da un gestore di piattaforma escluso) italiano sia tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni richieste entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce tale comunicazione. Viene disciplinata l'ipotesi in cui vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione per il medesimo venditore. Inoltre, se il gestore ha obblighi di comunicazione in più Stati membri può scegliere di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia adoperando specifici accorgimenti.

Il comma 3 disciplina il caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è qualificato come gestore estero: questi è tenuto a effettuare la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate e a comunicare le informazioni rilevanti entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. In deroga a tale ultimo obbligo, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto a fornire le informazioni rilevanti qualora vi sia un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, il quale già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia e sui venditori oggetto di comunicazione in quest'ultima residenti.

Il comma 6 disciplina il profilo temporale delle **prime comunicazioni**, stabilendo che le prime informazioni sono comunicate **entro il 31 gennaio 2024**.

Sono anche chiarite le modalità di invio delle informazioni sui corrispettivi secondo la valuta utilizzata; si stabilisce la periodicità delle informazioni relative al corrispettivo e si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione del contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri riguardo al fatto che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. Sono previste nuove comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate nel caso di modifiche successive.

Tale informazione affluisce al **registro centrale istituito dalla Commissione**.

L'articolo 11 **elenca le informazioni** che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Vengono distinte le informazioni che devono essere fornite dal gestore di piattaforma da quelle relative al venditore oggetto di comunicazione, a seconda che l'attività pertinente da questi svolta sia diversa dalla locazione di beni immobili o la ricomprenda.

Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni medesime.

L'articolo 12 introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione.

In sintesi il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e l'efficace attuazione nell'acquisizione delle informazioni, inserisce nel contratto con il venditore una **clausola unilaterale**: in base a tale clausola, se il venditore non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste dal gestore di piattaforma, a seguito dell'invio di due solleciti di risposta, successivi alla richiesta iniziale e sempre che siano decorsi 60 giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo/account del venditore viene chiuso dal gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma.

In alternativa, il gestore trattiene il corrispettivo dovuto al venditore, fino a quando non gli vengano fornite le informazioni richieste.

Vengono chiariti gli **obblighi di conservazione** documentale in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. In particolare, il gestore conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica fiscale fino al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

Sono poi disciplinate le **sanzioni applicabili** in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni. Per l'omessa comunicazione si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 21.000 euro**, prevista dall'[articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), **aumentata della metà**.

Nei casi, invece, di **incompleta o inesatta comunicazione** delle informazioni, si applica la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, **ridotta della metà**.

Nel caso di **violazione degli obblighi di registrazione dell'operatore a titolo di "gestore estero"** si applica la sanzione pecuniaria di **diecimila euro**.

Infine si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'introduzione di misure attuative delle disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione (commi 1 e 2 dell'articolo in esame).

L'articolo 13 disciplina la **procedura per la scelta di un unico Stato membro** ai fini della comunicazione obbligatoria.

In sintesi, si rimette a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità con cui il gestore italiano, essendo qualificabile come tale in Italia e almeno in un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta anche le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

L'articolo 14 regola la **procedura di registrazione unica di un gestore estero**, che è tenuto in sostanza:

- contestualmente all'avvio della propria attività, a effettuare la registrazione unica (di cui all'articolo 8-*bis quater*, paragrafo 4, della [Direttiva 2011/16/UE](#)) presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso altro Stato membro. A tal fine è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate un *set* di informazioni individuato dalle norme in esame;
- a informare l'Agenzia delle entrate sulle variazioni relative alle informazioni suddette, entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.

L'Agenzia delle entrate - nell'ambito della procedura di registrazione unica - assegna al gestore di piattaforma un **numero di identificazione individuale**, che viene comunicato per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Le norme indicano quattro casi in cui l'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale.

In particolare ciò avviene se:

- il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica direttamente all'Agenzia delle entrate che non esercita più attività tali da essere qualificato o qualificabile come tale;
- in assenza di tale comunicazione l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ha cessato l'attività;
- il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di gestore estero;
- l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma.

L'Agenzia delle entrate è tenuta a notificare prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei gestori di piattaforma, qualora essi omettano di effettuare la registrazione unica.

In caso di **violazione dell'obbligo di comunicazione**, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un primo sollecito per l'adempimento, nonché un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo; in caso di mancato adempimento di tale obbligo e trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.

In caso di revoca il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può essere autorizzato a registrarsi nuovamente, a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione. Tra questi ultimi devono essere ricompresi anche eventuali obblighi di comunicazione residui, non adempiuti dal medesimo gestore.

Infine, che ai fini della registrazione unica prevista prima della assegnazione del numero di identificazione individuale, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il medesimo attesta, con assunzione di responsabilità, la circostanza che non è stato assoggettato da parte di una o più autorità competenti degli Stati membri ad alcun provvedimento di revoca della registrazione.

L'articolo 15 disciplina lo **scambio di informazioni** tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai

gestori di piattaforma.

L'Agenzia delle entrate invia tutte le informazioni rilevanti (di cui all'articolo 11, vedi *supra*) alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente; se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, le informazioni devono essere altresì inviate all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato. Sono definiti i termini di invio delle informazioni, ossia entro i due mesi successivi a decorrere dalla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il **primo scambio** di informazioni è **effettuato entro il 29 febbraio 2024**.

Sono chiarite anche le modalità di scambio informativo applicabile alle giurisdizioni estere con le quali è in vigore un accordo qualificante effettivo.

L'articolo 16 specifica le **ulteriori modifiche** normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514.

In primo luogo (comma 1 dell'articolo 16) viene modificato in più parti l'articolo 31-*bis* del **D.P.R. 600 n. del 1973**, che disciplina l'assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

In sintesi, l'articolo 31-*bis* prevede che l'Amministrazione finanziaria provveda allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. Si provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa UE.

Sono previste specifiche cause di esclusione della trasmissione delle informazioni, cui si applicano le norme UE in tema di trattamento e segretezza.

Si consente, in sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri dell'Unione europea alle condizioni e nei termini delle norme UE.

Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a **controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri**, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

Le modifiche sono finalizzate:

- a inserire il riferimento al nuovo articolo 8-*bis quater* della [Direttiva 2011/16/UE](#) ed **estendere i termini di operatività dell'assistenza amministrativa**, già vigenti, **al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforma**;
- ad **aggiungere, oltre alle indicate imposte sul reddito e sul patrimonio, anche l'imposta sul valore aggiunto** e le altre imposte indirette, tra quelle per cui il corretto accertamento e le comunicazioni tra gli Stati membri non configurano una **violazione del segreto d'ufficio**.
Il Governo nella relazione illustrativa ricorda che, considerato il rilievo che l'imposta sul valore aggiunto assume per il funzionamento del mercato interno nonché la necessità per le amministrazioni fiscali degli Stati membri di poter valutare correttamente i profitti generati dai venditori sulle piattaforme digitali, è stato modificato l'[articolo 16, primo comma, della Direttiva 2011/16/UE](#), introducendo un esplicito riferimento all'IVA ed alle altre imposte indirette. Pertanto, le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette, eliminando così ogni incertezza in ordine al campo di applicazione dell'articolo stesso;
- a chiarire che la **partecipazione alle indagini amministrative** di funzionari delle amministrazioni fiscali di altri Stati membri dell'Unione Europea possa essere attuata anche attraverso l'uso di **mezzi di comunicazione elettronici**;
- a inserire un **nuovo termine**, pari a 60 giorni a far data dal ricevimento della **proposta del controllo simultaneo**, entro i quali l'Amministrazione finanziaria comunica l'esito, adesione o rifiuto motivato della proposta.

Viene inserito (articolo 16, comma 2) un **nuovo articolo 31-*bis.1***, che introduce le **verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea**.

Per **verifica congiunta** si intende un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta, i quali

rappresentano un interesse comune o complementare per le medesime autorità competenti di detti Stati membri.

La previsione integra il quadro normativo vigente, che già disciplina la presenza negli uffici amministrativi di funzionari di un altro Stato membro e la loro partecipazione alle indagini amministrative e i controlli simultanei è ritenuto necessario introdurre anche lo strumento delle verifiche congiunte, disciplinate dal nuovo articolo 12-*bis* della [Direttiva 2011/16/UE](#), come modificata dalla Direttiva (UE) 2021/514 in recepimento.

Ai sensi del **nuovo articolo 31-*bis*.1**, (comma 1) in presenza di uno più soggetti d'imposta, la cui situazione presenta un interesse comune o complementare a più Stati membri, le rispettive Amministrazioni finanziarie possono decidere di procedere con **indagini amministrative affidate congiuntamente alle autorità competenti** di due o più Stati membri.

Il comma 2 prevede poi, in analogia ai controlli simultanei, che l'Amministrazione finanziaria, quando riceve una proposta di verifica congiunta, deve comunicare la propria adesione o il rifiuto motivato, nel termine di 60 gg dal ricevimento della stessa. Al comma 3 vengono disciplinate le modalità di svolgimento delle verifiche congiunte che, previo accordo formale, devono essere concordate e coordinate, anche sotto il profilo linguistico. Nel rispetto del suddetto quadro normativo, il funzionario di un altro Stato membro che partecipa alla verifica congiunta non può esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli che gli sono conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, il comma 4 prevede, altresì, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di nominare un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica nonché di adottare le misure necessarie per: - consentire ai funzionari degli altri Stati membri, che partecipano alle attività di verifica congiunta, di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente; - garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica; - e, infine, assicurare al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, il riconoscimento di diritti e di obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica. Nel corso della verifica congiunta, in base al disposto del comma 5, l'Amministrazione finanziaria deve individuare i fatti e le circostanze, attinenti all'attività di controllo, di comune intesa con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni, lo stesso comma 5, prevede, altresì, la stesura di una relazione finale, nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano nonché, entro sessanta giorni dall'emissione di tale relazione, l'esito della verifica viene notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati. Il comma 6, infine, prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 2 dell'articolo 16** modifica il [decreto legislativo n. 29 del 2014 con il quale è stata attuata la Direttiva 2011/16/UE](#), relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

In sintesi:

- si modifica l'articolo 1, comma 1, al fine di chiarire che le informazioni oggetto delle procedure di scambio tra autorità degli Stati membri sono definite "prevedibilmente **pertinenti**" in luogo di "prevedibilmente rilevanti".

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica allinea la normativa nazionale al testo dell'[articolo 1, comma 1, della Direttiva 2011/16/UE](#), avente per oggetto le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro, ai fini dello scambio di informazioni "prevedibilmente pertinenti" per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte contemplate dalla direttiva stessa;

- si novella l'articolo 4, che riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, cui sono aggiunti i commi da *3-bis* a *3-quater*.
- In particolare, nel nuovo comma *3-bis*, al fine di meglio delineare il concetto di informazioni "prevedibilmente pertinenti", si rimanda a quelle informazioni che, conformemente al diritto interno dell'autorità richiedente, sono da ritenersi "ragionevolmente pertinenti" per la verifica della posizione fiscale dei contribuenti, nominativamente identificati, oggetto di indagine amministrativa. Al nuovo comma *3-ter* si dispone che la "prevedibile pertinenza" delle informazioni richieste deve essere dimostrata all'autorità interpellata, esplicitando nella richiesta i motivi di carattere fiscale che la giustificano, unitamente alla specificazione delle informazioni richieste. Il nuovo comma *3-quater*, infine, precisa che, laddove la richiesta riguardi un gruppo di contribuenti non identificabili nominativamente, vi sono alcune informazioni minime che l'autorità richiedente deve fornire all'autorità interpellata.
- viene riformulato il comma 1 dell'articolo 5, riguardante lo **scambio automatico di informazioni**, prevedendo che i servizi di collegamento comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle categorie di reddito elencate all'[articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2011/16/UE](#) (redditi da lavoro

dipendente; compensi per dirigenti; prodotti di assicurazione sulla vita, non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe; pensioni; proprietà e redditi immobiliari; canoni). A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza;

- viene inserito all'articolo 5 un nuovo comma 1.1. il quale stabilisce che ogni anno i servizi di collegamento comunicano alla Commissione europea almeno due delle categorie di reddito summenzionate (articolo 8 della DAC 1) per le quali viene effettuato lo scambio di informazioni con le autorità competenti di ogni Stato membro e, anteriormente al 1° gennaio 2024, ne comunicano almeno quattro con riferimento alle informazioni scambiate dal periodo di imposta a partire dal 1° gennaio 2025.
- è aggiunto il nuovo articolo 10-*bis*, che introduce disposizioni in materia di **violazione dei dati**, intesa come violazione della sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, l'alterazione o qualsiasi incidente nell'accesso, nella divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni coinvolte, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare anche la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati. Facendo rinvio alla neo-introdotta nozione di violazione dei dati nel contesto dello scambio di informazioni, si stabilisce che l'Agenzia delle entrate comunica per iscritto e tempestivamente alla Commissione europea ogni violazione dei dati ed ogni provvedimento adottato per porvi rimedio, affinché la stessa Commissione informi senza ritardo tutti gli Stati membri della violazione comunicata ed i rimedi adottati. Il comma 2 stabilisce che, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, l'Agenzia delle entrate, considerata la natura dei dati, indaga sulla stessa e, ove non sia possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN). Il comma 3 dispone che nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, l'Agenzia delle entrate può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonché allo Stato o agli Stati membri interessati.

L'articolo 16, comma 3, introduce una norma di coordinamento volta a evitare ambiti di sovrapposizione tra gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforma e gli obblighi comunicativi previsti dalla normativa nazionale in materia di "affitti brevi" (articolo 4, comma 4 del decreto – [legge n. 50 del 2017](#)). I gestori di piattaforma non sono infatti tenuti a tali obblighi informativi.

Il richiamato comma 4 dell'articolo 4 dispone che gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. Sono previste sanzioni pecuniarie per la violazione dei predetti obblighi.

Il Governo chiarisce che tale esonero è volto a non creare disparità tra gli intermediari immobiliari che sono anche gestori di piattaforme e i gestori di piattaforme attivi in altri settori e, al contempo, evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai gestori di piattaforme di affitti brevi.

L'articolo 17 introduce disposizioni a presidio della **protezione dei dati personali**.

In particolare:



- si designa l'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma come titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;
- si prevede che i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione adempiano a specifici obblighi informativi relativi alla gestione e alla raccolta dei dati nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

L'articolo 18 reca la **clausola di invarianza finanziaria** e **l'articolo 19** dispone che le norme in esame si applichino a decorrere **dal 1° gennaio 2023**.

Rispetto delle competenze costituzionali

La materia rientra nella **competenza legislativa esclusiva dello Stato**, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettere *a)* (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea) ed *e)* (sistema tributario e contabile dello Stato) Cost.

Senato: Dossier n. 26
Camera: Atti del Governo n. 8
16 dicembre 2022

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono non essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
FI0008

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 8

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 dicembre 2022)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D4/22

Roma, 7 dicembre 2022

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre 2022, di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E
LEGISLATIVI
*Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della
regolazione.*
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

6008/10.3.140

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0010835 P-
del 07/12/2022



AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE
c. a. Capo del Dipartimento

AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio Legislativo

OGGETTO: *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale*

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2022, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare il parere della Conferenza Unificata non appena perverrà a questo Dipartimento.

Si segnala l'urgenza, atteso che il termine di scadenza della delega è il 10 dicembre 2022.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Francesca Quadri)

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32, concernenti, rispettivamente, le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea e i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'Allegato A, numero 10, di cui all'articolo 1, comma 1;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017 recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 60 recante «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020 n. 100 recante «Attuazione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica e della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020 che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19»;

Vista la Direttiva (UE) 2021/514, del Consiglio del 22 marzo 2021, recante «Modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23 di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022 ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, per il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni generali

ART. 1
(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto nei Capi da I a IV disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché, le modalità e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "piattaforma": qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:



- 1) il trattamento di pagamenti relativi all'attività pertinente;
 - 2) la catalogazione o la pubblicità di un'attività pertinente da parte degli utenti;
 - 3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma;
- b) "gestore di piattaforma": un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa;
- c) "gestore di piattaforma escluso": un gestore di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato all'autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;
- d) "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione": qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:
- 1) è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - 1.1) è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;
 - 1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
 - 1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;
 - 2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;
- e) "gestore di piattaforma qualificato non-UE": un gestore di piattaforma che facilita tutte le Attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:
- 1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;
 - 2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE;
- f) "giurisdizione qualificata non-UE": una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE;
- g) "accordo qualificante effettivo tra autorità competenti": un accordo tra le autorità competenti dello Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 11, quale confermato da un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011;
- h) "attività pertinente": un'attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'Entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:
- 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
 - 2) i servizi personali;
 - 3) la vendita di beni;
 - 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
- i) "attività pertinenti qualificate": qualsiasi attività pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un Accordo qualificante effettivo tra autorità competenti;
- l) "corrispettivo": la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile;
- m) "servizio personale": un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma;
- n) "venditore": un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente;



- o) “venditore attivo”: un venditore che presta un’attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un’attività pertinente durante il medesimo periodo;
- p) “venditore oggetto di comunicazione”: un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che è residente nel territorio dello Stato o che ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati;
- q) “venditore escluso”: un venditore che, alternativamente:
 - 1) è un’entità statale;
 - 2) è un’entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un’entità collegata di un’entità di tal tipo;
 - 3) è un’entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;
 - 4) per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione;
- r) “entità”: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione;
- s) “entità collegata”: un’entità è collegata di un’altra entità se una delle due controlla l’altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un’entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50 per cento del diritto di proprietà nel capitale dell’altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 per cento dei diritti di voto è considerata detentrica del 100 per cento;
- t) “entità statale”: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;
- u) “NIF”: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente;
- v) “numero di partita IVA”: il numero unico che identifica un soggetto passivo d’imposta o una persona giuridica che non è soggetto passivo, registrati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
- z) “indirizzo principale”: l’indirizzo della residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un venditore che è una persona fisica, ovvero l’indirizzo della sede legale di un venditore che è un’Entità;
- aa) “periodo oggetto di comunicazione”: l’anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi dell’articolo 10;
- bb) “proprietà inserzionata”: l’insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore;
- cc) “identificativo del conto finanziario”: il numero o riferimento unico di identificazione, di cui dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento del venditore su cui è versato o accreditato il corrispettivo;
- dd) “beni”: qualsiasi bene materiale;
- ee) “verifica congiunta”: un’indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta che siano di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri.

Capo II

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

ART. 3

(Identificazione dei venditori esclusi)



1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.
2. Per determinare se un venditore che è un'entità sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.
3. Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.

ART. 4

(Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione)

1. Per ciascun venditore che è una persona fisica e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
 - a) nome e cognome;
 - b) indirizzo principale;
 - c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
 - d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
 - e) la data di nascita.
2. Per ciascun venditore che è un'entità e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
 - a) la ragione sociale;
 - b) l'indirizzo principale;
 - c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;
 - d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
 - e) il numero di registrazione dell'attività;
 - f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.
3. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e), e al comma 2, lettere da b) a f), se ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza del venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea ai fini dell'accertamento dell'identità e della residenza fiscale del venditore.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera c), e dal comma 2, lettere c) ed e), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attività quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'attività;
 - b) lo Stato membro di residenza del venditore non consente che sia acquisito il NIF rilasciato al venditore.
5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, nonché utilizzando le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validità del NIF e del numero di partita IVA.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 5, per l'espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.
7. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, lettera b), e in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, nei casi in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o dell'articolo 6 sono inesatte, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico



venditore, chiede al venditore di rettificare le informazioni inesatte e fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:

- a) un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;
- b) un certificato di residenza fiscale avente data recente.

ART. 5

(Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore)

1. Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale.
2. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, considera il Venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.
3. Se il venditore fornisce informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui è ubicata tale stabile organizzazione.
4. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea di cui all'articolo 4, comma 3.

ART. 6

(Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione)

1. Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.
2. Per ogni venditore che è un'entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

ART. 7

(Termini e validità delle procedure)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) le informazioni relative al venditore di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi;
 - b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 6, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.



ART. 8

(Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7 esclusivamente in relazione ai venditori attivi.

ART. 9

(Espletamento delle procedure da parte di terzi)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7. In tali casi, tuttavia, la responsabilità in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Capo III

Obblighi di comunicazione e scambio di informazioni

ART. 10

(Obblighi di comunicazione ed esoneri)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo nel caso in cui può provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
2. Nel caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), sia qualificabile come tale in più Stati membri e scelga di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia con le modalità di cui all'articolo 13 comunica le informazioni di cui all'articolo 11 all'Agenzia delle entrate, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo nel caso in cui può provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in un altro Stato membro.
3. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), che effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comunica le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 11 relativamente alle attività pertinenti qualificate, individuate da un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti che già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia sui venditori oggetto di comunicazione ivi residenti.
5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), al venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.
6. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.
7. Le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Se il Corrispettivo è stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono



comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

8. Le informazioni relative al Corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del periodo oggetto di comunicazione in cui è stato versato o accreditato il corrispettivo.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato il contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. L'Agenzia delle entrate effettua una nuova comunicazione nel caso di modifiche successive. Detta informazione affluisce al registro centrale istituito ai sensi dell'articolo 8 *bis quater*, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

ART.11

(Informazioni da comunicare)

1. Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:
 - a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell'articolo 14, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.
 - b) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:
 - 1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
 - 2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
 - 3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
 - 4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 5;
 - 5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato;
 - 6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
 - c) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili:
 - 1) le informazioni da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
 - 2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
 - 3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
 - 4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 5;



- 5) l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;
 - 6) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;
 - 7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
 - 8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.

Capo IV Ulteriori disposizioni per l'efficace attuazione

ART. 12

(Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
3. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta della metà.
4. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

ART. 13

(Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione)

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le autorità competenti di tutti gli Stati membri.



ART. 14

(Registrazione unica di un gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente all'avvio della propria attività di gestore di piattaforma, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8 *bis quater*, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso l'autorità competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni:
 - a) ragione sociale;
 - b) indirizzo postale;
 - c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
 - d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
 - e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;
 - f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 5.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.
3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.
4. L'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:
 - a) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica che non esercita più attività che lo qualificano come tale;
 - b) in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia cessato l'attività;
 - c) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2);
 - d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del comma 6.
5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi.
6. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonché un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.
7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti.
8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o più Autorità competenti degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, lettera F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

ART. 15

(Scambio di informazioni)

1. Entro i termini di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché,



se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

2. L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.
3. Entro i termini di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un Accordo qualificante effettivo, in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile è situato.
4. L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalità e i termini previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

Capo V Altre disposizioni

ART. 16 (Modifiche alle disposizioni vigenti)

1. Al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 31-bis, terzo comma, dopo le parole: «8 bis ter» sono inserite le seguenti: «, 8 bis quater»;
 - b) all'articolo 31-bis, sesto comma, dopo le parole «sul patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette»;
 - c) all'articolo 31-bis, settimo comma, primo periodo, dopo le parole «indagini amministrative» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici.»;
 - d) all'articolo 31-bis, decimo comma, dopo le parole «controllo richiesto» sono aggiunte le seguenti: «, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.»;
 - e) dopo l'articolo 31-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.1»

(Verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea)

 1. Quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.
 2. Quando l'autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.
 3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.
 4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
 - a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;
 - b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche



ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;

- c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.
5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L'esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.».
 6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
2. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, la parola «rilevanti» è sostituita dalla seguente: «pertinenti»;
 - b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l), è inserita la seguente: «l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati.»;
 - c) all'articolo 4, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
 - «3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorità richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione è giustificata ai fini dell'indagine.
 - 3-ter. L'autorità richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorità interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta:
 - a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;
 - b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.
 - 3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorità richiedente fornisce all'autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione dettagliata del gruppo;
 - b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;
 - c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;
 - d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.»;
 - d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
 - «1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.



1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.»;

e) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis
(Violazione dei dati)

1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati nonché ogni provvedimento adottato per porvi rimedio.
 2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla stessa e, ove non è possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).
 3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonché allo Stato o agli Stati membri interessati.».
3. Ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

ART.17

(Disposizioni in materia di protezione dei dati)

1. L'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione:
 - a) informano ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;
 - b) forniscono a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11.

ART. 18

(Clausola di invarianza finanziaria)



1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 19
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente Decreto Legislativo viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale¹.

La Direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni soprattutto mediante l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione, che hanno ampliato l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai conti finanziari [Direttiva 2014/107/UE], ai *ruling* preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento [Direttiva (UE) 2015/2376], alla rendicontazione Paese per Paese [Direttiva (UE) 2016/881], all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio [Direttiva (UE) 2016/2258] e ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione [Direttiva (UE) 2020/876].

La Direttiva (UE) 2021/514 si muove ulteriormente in questa direzione ed è diretta, da un lato, a migliorare il quadro normativo già esistente, mediante l'estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall'altro, ad ampliare l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali.

Sotto il primo profilo, la Direttiva oggetto di recepimento, ha inteso codificare la norma di prevedibile pertinenza (*foreseeable relevance*) delle informazioni, delineare nell'ambito di un quadro giuridico chiaro le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti (*Group request*), estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (*royalties*), ampliare il novero delle informazioni da trasmettere; nonché regolamentare l'esecuzione dei controlli congiunti (*Joint audits*).

Sotto il secondo profilo, la Direttiva *de qua* persegue lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell'economia mediante l'introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme. Questi ultimi sono tenuti, quindi, a raccogliere

¹ A seguito delle indicazioni del Consiglio del 29 maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la proposta di Direttiva del Consiglio del 15.7.2020 COM (2020) 314 *final*: "Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale". Tale proposta è stata in seguito modificata ed integrata ad opera del Consiglio Ecofin del 25 novembre 2020. Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 104/1 del 25 marzo 2021 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.



e verificare le informazioni necessarie sui venditori che sono presenti sulla piattaforma, utilizzata per lo svolgimento della propria attività nei confronti dei loro clienti.

La digitalizzazione dell'economia ha registrato una rapida crescita e la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme ha reso estremamente difficile per le Amministrazioni fiscali degli Stati membri l'acquisizione delle informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il *web*, soprattutto allorché i proventi transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in giurisdizioni estere. Pertanto, l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati potranno consentire, quindi, alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme.

L'esigenza di ottenere informazioni circa i redditi prodotti attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali è stato oggetto di attenzione anche da parte dell'OCSE che, sin dal 2020 ha adottato le "Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy", e, nel 2021 ne ha esteso il campo di applicazione anche alla vendita di merci e locazione di mezzi di trasporto con le "Model Reporting Rules for Digital Platforms - International Exchange Framework and Optional Module For Sale of Goods".

Si illustra di seguito la disciplina contenuta nel presente Decreto legislativo, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/514.

Lo schema di Decreto Legislativo si compone dal punto di vista della struttura normativa di cinque Capi.

I Capi da I a IV (articoli da 1 a 15) contengono il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo art. 8-*bis quater* e dell'Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva che si recepisce, con riferimento agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica, posti a carico dei gestori di piattaforme digitali.

Il V Capo (articoli da 16 a 19), avente ad oggetto "Altre disposizioni", introduce ulteriori modifiche per l'attuazione della Direttiva (UE) 2021/514, che riguardano tra l'altro la protezione e violazione dei dati, le verifiche congiunte e i termini di decorrenza del provvedimento.

L'**articolo 1**, comma 1, delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a IV del provvedimento in esame, che riguardano lo scambio automatico delle informazioni individuate nell'articolo 11 del presente Decreto, raccolte dai gestori di piattaforma con obbligo di



comunicazione, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

La norma prevede, altresì, lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un "*Accordo qualificante effettivo tra autorità competenti*". Si tratta, come si evince dalla definizione di cui all'articolo 2, lettera g) del presente Decreto, di un accordo tra l'autorità competenti dello Stato italiano e quella di una Giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 11 del presente Decreto.

Tale accordo deve essere confermato da un atto di esecuzione a norma del nuovo articolo 8-*bis quater*, paragrafo 7, della Direttiva 2011/16/UE. Spetta alla Commissione europea, infatti, mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata dello Stato membro o di propria iniziativa, determinare se le informazioni, che devono essere scambiate a seguito di un accordo, sono equivalenti a quelle scambiate sulla base della Direttiva oggetto di recepimento con il presente Decreto.

L'articolo 1, comma 2, con riferimento agli scambi di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti delle giurisdizioni con cui lo Stato italiano ha sottoscritto un Accordo qualificante effettivo, rinvia ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia per quanto attiene alle disposizioni in materia di procedure di adeguata verifica fiscale ed altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma, sia con riferimento alle modalità ed ai termini con i quali l'Agenzia delle entrate invierà le informazioni alle autorità competenti delle suddette giurisdizioni estere.

L'**articolo 2** elenca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento. La prima parte della disposizione definisce l'ambito soggettivo dei gestori di piattaforme, il concetto di attività pertinenti e le relative specificazioni [lettere da a) a m)]. La seconda parte, invece, definisce l'ambito soggettivo dei venditori [lettere da n) a q)]. La terza parte [lettere da r) a ee)], contiene le altre definizioni che rilevano ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, tra cui le nozioni di verifica congiunta e violazione dei dati.

La prima definizione contenuta nell'articolo in esame, alla lettera a), individua cosa si intende per piattaforma ovvero qualsiasi *software*, compresi i siti *web* o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili dagli utenti (i.e. fruitori dei servizi) e che consentono ai venditori di fornire ad essi, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti.

Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori.



Ciò posto, il termine piattaforma non include *software* che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma, senza consentire, per ognuno dei casi evidenziati, ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente.

Alla lettera b) figura la definizione di gestore di piattaforma inteso come un'entità (cioè una persona giuridica, una società di capitali, una società di persone, un *trust*, una fondazione) che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano al gestore di piattaforma escluso di cui alla lettera c). Esso, fin dall'inizio e su base annua, è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'intero modello di affari della piattaforma che gestisce è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione.

Qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, è considerato gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui alla lettera d), ed è soggetto alle norme di cui al provvedimento in esame al ricorrere delle seguenti condizioni:

1) è residente ai fini fiscali in Italia o è costituito, disciplinato o regolamentato a norma delle leggi del nostro ordinamento, o ha la sua sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in Italia, o ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE [secondo la definizione di cui alla lettera e) dell'articolo 1];

2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Per gestore di piattaforma qualificato non-UE, di cui alla lettera e), si intende un gestore di piattaforma che facilita tutte le attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate, secondo la definizione di cui alla lettera i), e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;

2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE.



Ai fini del presente Decreto, per giurisdizione qualificata non-UE [art. 2, lett. f)] si intende una giurisdizione non-UE che ha in essere un accordo qualificante effettivo con tutti gli Stati membri, che sono indicati in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.

Per attività pertinente, di cui alla lettera h), si intende una attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, come definito dalla lettera l), che rientra nelle seguenti tipologie:

- 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- 2) i servizi personali;
- 3) la vendita di beni;
- 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Per corrispettivo, ai sensi della già menzionata lett. l), si intende: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso "*ragionevolmente conoscibile*". Ad esempio, nel caso in cui un gestore di piattaforma facilita la conclusione del contratto (tra l'acquirente e il venditore) e il corrispettivo per l'attività non viene riscosso tramite la piattaforma (può pertanto essere superiore, uguale o inferiore all'importo evidenziato nel contratto), il gestore di piattaforma è tenuto a segnalare il corrispettivo agevolato (ovvero il prezzo ragionevolmente conoscibile), ma non è tenuto a indagare ulteriormente sull'importo effettivo ricevuto dal venditore. La nozione di attività pertinente non comprende le attività che sono fornite da un venditore in virtù di un rapporto di lavoro dipendente con il gestore di piattaforma o con un'entità collegata dello stesso gestore. Un'entità è collegata ad un'altra entità [secondo la definizione di cui alla lettera s)] se una delle due entità controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50% del diritto di proprietà nel capitale dell'altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona, dunque, che detiene più del 50% dei diritti di voto è considerata detentrica del 100% dell'entità.

Con il termine venditore, di cui alla lettera n), si intende una persona fisica o un'entità, che si è registrata sulla piattaforma [e.g. ha creato un profilo o un account sulla stessa] e ha concluso un rapporto contrattuale con essa, durante il periodo oggetto di comunicazione, svolgendo un'attività pertinente. La definizione di venditore non include il gestore di piattaforma che vende beni propri.



Si intende, poi, venditore attivo, come definito alla lettera o), un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.

Un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, assume la qualifica di venditore oggetto di comunicazione, di cui alla lettera p), allorché è residente nel territorio dello Stato o ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati.

Quanto alla nozione di venditore escluso, la definizione di cui alla lettera q) comprende quattro categorie, che presentano un rischio limitato con riferimento all'osservanza degli obblighi fiscali. Conseguentemente è escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al provvedimento in esame, il venditore che è:

1) un'entità statale come definita alla lettera t), ossia il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;

2) un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo e pertanto, si tratta di entità escluse in quanto generalmente soggette ad altre forme di controllo e di trasparenza;

3) un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Per proprietà inserzionata, secondo la definizione di cui alla lettera bb), si intende l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore. La disposizione mira a escludere i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero che forniscono alloggi con una frequenza elevata e rispetto ai quali l'Amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti.

Se il gestore di piattaforma rileva di aver facilitato in relazione a un venditore oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione, tale venditore si considera escluso anche con riguardo ad altre proprietà inserzionate che non superano tale soglia.

4) è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era



superiore a duemila euro durante il periodo oggetto di comunicazione. Si tratta quindi di venditori la cui attività non appare significativa in relazione alle finalità perseguite dalla norma.

L'**articolo 3**, comma 1, prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.

La norma, al comma 2, dispone che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può avvalersi delle informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte dello stesso venditore, se quest'ultimo è un'entità statale, ovvero un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari (ovvero un'entità collegata di un'entità di tale tipologia).

Al comma 3 si prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se il venditore è un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre 2000 attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Ugualmente il predetto gestore può avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se un venditore ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non ha superato i 2000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

L'**articolo 4** stabilisce, ai commi 1 e 2, le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi dai venditori esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche.

Per i venditori che sono persone fisiche devono essere acquisiti i seguenti elementi informativi:

- a) il nome e cognome;
- b) l'indirizzo principale che corrisponde all'indirizzo di residenza o nel caso in cui, quest'ultimo non sia disponibile, il domicilio;
- c) l'eventuale NIF ovvero il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un identificativo equivalente, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio. In caso di assenza del NIF, il luogo di nascita del venditore;
- d) il numero di partita IVA, se disponibile;
- e) la data di nascita.

Per i venditori che sono un'entità ovvero una persona giuridica o un istituto giuridico come una società di capitali, una società di persone, un *trust* o una fondazione, devono essere acquisiti i seguenti elementi informativi:

- a) la ragione sociale;



- b) l'indirizzo principale, che corrisponde alla sede legale dell'entità;
- c) l'eventuale NIF con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;
- d) il numero di partita IVA, se disponibile;
- e) il numero di registrazione dell'attività presso il Registro delle imprese o numero equivalente;
- f) la presenza di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte le attività pertinenti nell'Unione europea, ovvero le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui la stabile organizzazione è ubicata.

Il comma 3 dispone che, in deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, il gestore di piattaforma può acquisire esclusivamente nome e cognome (per persone fisiche) e ragione sociale (per entità), qualora la conferma dell'identità o della residenza del venditore avviene mediante un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione.

La deroga di cui al comma 3 è diretta a consentire l'uso di nuove soluzioni tecnologiche già esistenti in alcune giurisdizioni allo scopo di identificare i venditori. In Italia non è ancora attivo allo stato attuale un servizio riconducibile a tale tipologia.

Il comma 4 prevede che in deroga a quanto disposto nel comma 1, lettera c), e nel comma 2, lettere c) ed e), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attività, quando lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia il NIF o il numero di registrazione dell'attività oppure quando la legislazione dello Stato membro di residenza del venditore non consente che possa essere richiesta l'acquisizione del NIF rilasciato al venditore.

In base al disposto di cui al comma 5, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite al fine di indentificare i venditori esclusi; delle informazioni acquisite al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del venditore compreso il NIF, il numero di partita IVA (P.IVA) e il numero di registrazione dell'attività; e, infine, delle informazioni acquisite sui beni immobili in locazione ai sensi dell'articolo 6. A tale scopo, il gestore di piattaforma utilizza le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, come ad esempio per le finalità di antiriciclaggio o per le altre finalità di natura commerciale, nonché avvalendosi delle interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validità del NIF e/o del numero di partita IVA (P.IVA).

Il comma 6, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, dispone che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, ai fini dell'espletamento delle procedure di adeguata verifica sui venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è



divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.

Infine, il comma 7 dispone, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 5 e 6, che qualora il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite, ex articolo 4, commi 1 e 2 e articolo 6, sono inesatte - alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore - si attiva al fine di chiedere al venditore di rettificare le informazioni inesatte e, al contempo, fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili, provenienti da una fonte indipendente (ad esempio, un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato o un certificato di residenza fiscale avente data recente).

L'**articolo 5** disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore. A tal fine, il comma 1 prevede che il venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale che, come già evidenziato in sede definitoria, corrisponde per le persone fisiche all'indirizzo di residenza e, se non disponibile, al domicilio. Le società di capitali, le società di persone e gli altri enti (come *trust* e fondazioni) si considerano residenti nello Stato in cui hanno la sede legale.

Il comma 2 prevede che nel caso in cui il gestore di piattaforma riscontri che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, tale venditore deve essere considerato residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.

Ai sensi del comma 3, se il gestore di piattaforma acquisisce informazioni circa l'esistenza di una stabile organizzazione del venditore, quest'ultimo viene considerato residente anche nello Stato membro in cui è ubicata la stabile organizzazione.

Infine, il comma 4 prevede che, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, il venditore è considerato residente anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione, ex articolo 4, comma 3.

L'**articolo 6** disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all'acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma.

A tal fine, il comma 1 prevede che il gestore di piattaforma è tenuto ad acquisire l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il numero di iscrizione al catasto o il dato equivalente previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui è ubicato l'immobile.



Il comma 2, prevede che il gestore di piattaforma - ai fini dell'individuazione del venditore escluso - è tenuto ad acquisire per ogni venditore, che è un'entità ed ha effettuato oltre 2000 attività pertinenti di locazione di beni immobili (in relazione a una proprietà inserzionata tramite la piattaforma) i documenti giustificativi, i dati e le informazioni che attestano che tale proprietà appartiene allo stesso proprietario.

L'**articolo 7** prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.

Il comma 1 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è tenuto ad espletare tutte le procedure di adeguata verifica a fini fiscali entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.

Il comma 2 concede ai gestori di piattaforma tempi più lunghi per l'adeguata verifica di taluni venditori. In particolare, per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, il gestore di piattaforma espleta le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione.

Il comma 3 dispone che, in deroga agli obblighi di cui al comma 1, il gestore di piattaforma può continuare ad avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, già espletate in relazione ai periodi oggetto di comunicazione precedenti, a condizione che le informazioni sul venditore relative: all'identità, alla ragione sociale, all'indirizzo principale, all'eventuale NIF o numero di partita IVA, al numero di registrazione dell'attività o all'esistenza di una stabile organizzazione, sono state acquisite nonché verificate oppure confermate negli ultimi 36 mesi e il gestore di piattaforma non ha motivo di ritenere che tali informazioni sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.

L'**articolo 8** prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi.

I venditori attivi sono coloro che prestano almeno un'attività pertinente (i.e. locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di comunicazione ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.

L'**articolo 9** disciplina l'ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche ad un soggetto terzo, sia esso prestatore di



servizi o altro gestore di piattaforma. La responsabilità, tuttavia, in tali ipotesi, rimane in capo allo stesso gestore di piattaforma (quello originario).

L'**articolo 10** delinea gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforma e i casi di esonero.

I commi 1 e 2 prevedono che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (diverso da un gestore di piattaforma escluso), che è un "gestore italiano" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1)] comunica all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni richieste nel successivo articolo 11 e relative al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce tale comunicazione.

Nell'ipotesi in cui vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, per il medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo, nel caso in cui sia in grado di provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Inoltre, se il gestore ha obblighi di comunicazione in più Stati membri può scegliere di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia (che diviene Stato membro di elezione ai fini comunicativi), con le modalità di cui all'articolo 13.

Il comma 3 disciplina il caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (diverso da un gestore di piattaforma escluso) che è un "gestore estero" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2)]. Esso effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, comunica le informazioni di cui all'articolo 11, per il periodo oggetto di comunicazione, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

Il comma 4 introduce una deroga rispetto a quanto esposto nel comma 3, prevedendo che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, non sia tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente alle attività pertinenti qualificate, se contemplate in un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, il quale già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia e sui venditori oggetto di comunicazione in quest'ultima residenti.

Il comma 5 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve fornire le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), al venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

Il comma 6 disciplina il profilo temporale delle prime comunicazioni, stabilendo che le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.



Il comma 7 dispone che le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Nel caso in cui, invece, il corrispettivo sia stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Il comma 8 stabilisce che le informazioni relative al corrispettivo e agli altri importi sono comunicate con riferimento al trimestre, relativo al periodo oggetto di comunicazione, in cui è stato versato o accreditato il corrispettivo.

Il comma 9 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione del contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri riguardo al fatto che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. Sono previste nuove comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate nel caso di modifiche successive.

Tale informazione affluisce al registro centrale istituito dalla Commissione a norma del nuovo articolo 8 *bis-quater*, paragrafo 6, della Direttiva 2011/16/UE.

L'**articolo 11** disciplina le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Tale disposizione distingue le informazioni che devono essere fornite dal gestore di piattaforma da quelle relative al venditore oggetto di comunicazione, a seconda che l'attività pertinente da questi svolta, sia diversa dalla locazione di beni immobili o la ricomprenda.

Il comma 1 elenca tutte le informazioni da comunicare all'Agenzia delle entrate da parte del gestore di piattaforma.

In base alla lettera a) devono essere comunicati:

- il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
- ove applicabile, anche il relativo numero di identificazione individuale, assegnato a sensi dell'articolo 14;
- nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme, rispetto alle quali il gestore di piattaforma è tenuto ad effettuare la comunicazione.



Con riferimento alla lettera b), ciascun venditore oggetto di comunicazione il quale ha svolto almeno un'attività pertinente distinta dalla locazione di beni immobili, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve comunicare quanto di seguito:

- le informazioni sul venditore che devono essere acquisite dal gestore stesso di piattaforma, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
- l'identificativo del conto finanziario, se è conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente (*ex art. 5*), non ha comunicato all'autorità competente di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
- in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, se è conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, deve essere comunicato il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone, in relazione al titolare del conto;
- ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, secondo quanto disposto nell'articolo 5;
- il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti per il quale il corrispettivo è stato versato o accreditato;
- eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, per ogni trimestre relativo al periodo oggetto di comunicazione.

In base alla lettera c), invece, a ciascun venditore oggetto di comunicazione, il quale ha svolto un'attività pertinente di locazione di beni immobili, dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, deve essere comunicato quanto di seguito:

- le informazioni sul venditore che devono essere acquisite dal gestore di piattaforma, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
- l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se è conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente (*ex art. 5*), non ha comunicato all'autorità competente di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;



- in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, se è conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
- ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, secondo quanto disposto dall'articolo 5;
- l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 6 e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente, in conformità a quanto previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicato;
- il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti, prestate con riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;
- eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
- il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione, se disponibile.

Il comma 2 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11.

L'**articolo 12** introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione.

La norma, al comma 1, dispone che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, proprio al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e l'efficace attuazione nell'acquisizione delle informazioni, indicate all'articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale. In base a quest'ultima, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, a seguito dell'invio di due solleciti di risposta, successivi alla richiesta iniziale e sempre che siano decorsi 60 giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo/account del venditore viene chiuso dal gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma. Alternativamente, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione trattiene il corrispettivo dovuto al venditore, fino a quando non gli vengano fornite le informazioni richieste.



Al comma 2, la disposizione definisce gli obblighi di conservazione documentali in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. In particolare, lo stesso gestore conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica fiscale, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

Il comma 3 disciplina le sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11.

Infatti, in caso di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà.

Nei casi, invece, di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta della metà.

Il comma 4 determina anche la sanzione applicabile ai casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1. A tali ipotesi si applica la sanzione pecuniaria di euro diecimila.

Infine, il comma 5 demanda al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'introduzione di misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo de quo.

L'**articolo 13** disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria.

La disposizione, ai sensi del comma 1, rimette al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità con cui il "gestore italiano" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1)], essendo qualificabile come tale in Italia e almeno in un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta anche le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

L'**articolo 14** regola la procedura di registrazione unica di un "gestore estero" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2)].

Il comma 1 statuisce che il gestore di piattaforma, contestualmente all'avvio della propria attività, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8-bis *quater*, paragrafo 4, della Direttiva 2011/16/UE, presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso



l'autorità competente di un altro Stato membro. A tal fine comunica all'Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

- ragione sociale;
- indirizzo postale;
- indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
- una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, ai fini dell'IVA nell'Unione Europea, a norma del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
- gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 5.

Il comma 2 stabilisce, poi, che il gestore di piattaforma è tenuto ad informare l'Agenzia delle entrate sulle variazioni relative alle informazioni elencate nel comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.

Il comma 3 dispone che l'Agenzia delle entrate - nell'ambito della procedura di registrazione unica - assegna al gestore di piattaforma un numero di identificazione individuale, che viene comunicato per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Il comma 4 disciplina le ipotesi di cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale, su richiesta espressa dell'Agenzia dell'Entrate alla Commissione Europea. La disposizione, infatti, indica quattro casi in cui l'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale. In particolare:

- il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica direttamente all'Agenzia delle entrate che non esercita più attività tali da essere qualificato o qualificabile come tale;
- pur in assenza della comunicazione di cui al caso precedente, l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ha cessato l'attività;
- il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di "gestore estero";
- l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione a norma del successivo comma 6.



Il comma 5, poi, stabilisce che l'Agenzia delle entrate è tenuta a notificare prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei gestori di piattaforma, individuati a norma del suddetto comma 1, se tali gestori omettono di effettuare la registrazione unica.

Il comma 6, richiamando l'articolo 10, comma 3 del decreto *de quo*, stabilisce che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un primo sollecito per l'adempimento, nonché un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo.

In caso di mancato adempimento di tale obbligo e trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.

Il comma 7, sempre con riferimento alle ipotesi di revoca della registrazione di cui al comma 6, dispone che, in caso di revoca il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, esso possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente, a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione. Tra questi ultimi devono essere ricompresi anche eventuali obblighi di comunicazione residui, non adempiuti dal medesimo gestore.

Il comma 8 stabilisce, infine, che ai fini della registrazione unica prevista dal comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale, di cui al precedente comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*), in cui il medesimo attesta, con assunzione di responsabilità, la circostanza che non è stato assoggettato da parte di una o più autorità competenti degli Stati membri ad alcun provvedimento di revoca della registrazione, ai sensi di quanto previsto nell'Allegato V, sezione IV, lettera F, punto 7, della Direttiva (UE) 2021/514.

L'**articolo 15** disciplina lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma.

Il comma 1 dispone che l'Agenzia delle entrate invia tutte le informazioni di cui all'articolo 11, alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nei termini prescritti al successivo comma 2. Ove, poi, il venditore fornisca servizi di locazione di immobili, le informazioni devono essere altresì inviate all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.

Il comma 2 definisce i termini di invio delle informazioni di cui al comma 1, statuendo che tale invio avviene entro i due mesi successivi a decorre dalla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si



riferiscono. Nella disposizione viene stabilito che il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.

Il comma 3, invece, si applica alle giurisdizioni estere con le quali è in vigore un accordo qualificante effettivo. In particolare, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo [ex articolo 2, comma 1, lettera g)], se il venditore (attivo e non escluso) è ivi residente, secondo i termini di cui al successivo comma 4.

Se il venditore, poi, fornisce servizi di locazione di immobili, le informazioni sono altresì inviate alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile è ubicato.

Il comma 4 stabilisce che l'invio delle informazioni di cui al comma 3 è disciplinato con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'**articolo 16** specifica le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, con particolare riferimento al:

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*" (comma 1); e
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, "*Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE*" (comma 2).

Con riguardo al D.P.R. 600/73, all'articolo 31-bis sono inseriti:

- al comma 3, il riferimento al nuovo articolo 8-bis *quater* della Direttiva 2011/16/UE, necessario per estendere i termini di operatività dell'assistenza amministrativa al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforma;
- al comma 6, si aggiungono - alle già indicate imposte sul reddito e sul patrimonio - l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, tra quelle per cui il corretto accertamento e le comunicazioni tra gli Stati membri non configurano una violazione del segreto d'ufficio. A chiarimento di ciò è considerato il rilievo che l'imposta sul valore aggiunto assume per il funzionamento del mercato interno nonché la necessità per le amministrazioni fiscali degli Stati membri di poter valutare correttamente i profitti generati dai venditori sulle piattaforme digitali, il Legislatore europeo ha ritenuto opportuno modificare l'articolo 16, primo comma, della Direttiva 2011/16/UE, introducendo un esplicito riferimento all'IVA ed alle altre imposte indirette.



Pertanto, le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette, eliminando così ogni incertezza in ordine al campo di applicazione dell'articolo stesso [rif. considerandi 8 e 30 Direttiva (UE) 2021/514]. Inoltre, al secondo periodo, si prevede che la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali di altri Stati membri dell'Unione Europea possa essere attuata anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici.

- al comma 10, il riferimento al nuovo termine di 60 gg, a far data dal ricevimento della proposta del controllo simultaneo, entro i quali l'Amministrazione finanziaria comunica l'esito, adesione o rifiuto motivato della proposta.

Dopo l'articolo 31-*bis* è inserito l'articolo 31-*bis*.1, che introduce le verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Al tal fine ed in conformità alla nozione di cui all'articolo 2, lett. ee) del decreto *de quo*, per verifica congiunta si intende un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta, i quali rappresentano un interesse comune o complementare per le medesime autorità competenti di detti Stati membri. Ad integrazione del quadro normativo vigente, che già disciplina la presenza negli uffici amministrativi di funzionari di un altro Stato membro e la loro partecipazione alle indagini amministrative (*ex art. 31-bis*, comma 7, D.P.R. 600/73), nonché i controlli simultanei (*ex art. 31-bis*, commi 8-10, D.P.R. 600/73), ed allo scopo di rafforzare ulteriormente la cooperazione amministrativa, si è ritenuto necessario introdurre anche lo strumento delle verifiche congiunte, disciplinate dal nuovo articolo 12-*bis* della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2021/514 in recepimento.

Nel merito, il nuovo art. 31-*bis*.1, dispone, al comma 1, che in presenza di uno più soggetti d'imposta, la cui situazione presenta un interesse comune o complementare a più Stati membri, le rispettive Amministrazioni finanziarie possono decidere di procedere con indagini amministrative affidate congiuntamente alle autorità competenti di due o più Stati membri.

Il comma 2 prevede poi, in analogia ai controlli simultanei, che l'Amministrazione finanziaria, quando riceve una proposta di verifica congiunta, deve comunicare la propria adesione o il rifiuto motivato, nel termine di 60 gg dal ricevimento della stessa.

Al comma 3 vengono disciplinate le modalità di svolgimento delle verifiche congiunte, che, previo accordo formale, devono essere concordate e coordinate, anche sotto il profilo linguistico, avendo cura di rispettare la legislazione e le norme procedurali previste dallo Stato membro in cui si svolge la verifica congiunta. Nel rispetto del suddetto quadro normativo, il funzionario di un altro Stato



membro che partecipa alla verifica congiunta non può esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli che gli sono conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, il comma 4 prevede, altresì, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di nominare un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica nonché di adottare le misure necessarie per:

- consentire ai funzionari degli altri Stati membri, che partecipano alle attività di verifica congiunta, di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;
- garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;
- e, infine, assicurare al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, il riconoscimento di diritti e di obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.

Nel corso della verifica congiunta, in base al disposto del comma 5, l'Amministrazione finanziaria deve individuare i fatti e le circostanze, attinenti all'attività di controllo, di comune intesa con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica.

Al termine delle operazioni, lo stesso comma 5, prevede, altresì, la stesura di una relazione finale, nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano nonché, entro sessanta giorni dall'emissione di tale relazione, l'esito della verifica viene notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati.

Il comma 6, infine, prevede una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione della disposizione non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Avendo riguardo, invece, al Decreto Legislativo del 04 marzo 2014, n. 29 – rubricato "*Attuazione della Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE*" – l'articolo 16 in esame apporta le seguenti modifiche:



- all'articolo 1, comma 1, le informazioni oggetto delle procedure di scambio tra autorità degli Stati membri sono definite "*prevedibilmente pertinenti*" anziché "*prevedibilmente rilevanti*". Tale modifica allinea la normativa nazionale al testo dell'articolo 1, comma 1, della Direttiva 2011/16/UE, avente per oggetto le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro, ai fini dello scambio di informazioni "*prevedibilmente pertinenti*" per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte contemplate dalla direttiva stessa;
- all'articolo 4, avente ad oggetto la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta, sono aggiunti i commi da 3-bis a 3-quater. In particolare, nel nuovo comma 3-bis, al fine di meglio delineare il concetto di informazioni "*prevedibilmente pertinenti*", si rimanda a quelle informazioni che, conformemente al diritto interno dell'autorità richiedente, sono da ritenersi "*ragionevolmente pertinenti*" per la verifica della posizione fiscale dei contribuenti, nominativamente identificati, oggetto di indagine amministrativa. Al nuovo comma 3-ter si dispone che la "*prevedibile pertinenza*" delle informazioni richieste deve essere dimostrata all'autorità interpellata, esplicitando nella richiesta i motivi di carattere fiscale che la giustificano, unitamente alla specificazione delle informazioni richieste. Il nuovo comma 3-quater, infine, precisa che, laddove la richiesta riguardi un gruppo di contribuenti non identificabili nominativamente, le informazioni minime che l'autorità richiedente deve fornire all'autorità interpellata sono: la descrizione dettagliata del gruppo (lett. a); l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano osservate (lett. b); i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste contribuiscono alla verifica del rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo (lett. c); e, infine, l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo (lett. d).
- all'articolo 5, riguardante lo scambio automatico di informazioni, la nuova formulazione del comma 1 prevede che, i servizi di collegamento comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle categorie di reddito elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2011/16/UE², inclusa la nuova categoria dei canoni. A partire dal 1° gennaio 2024, le informazioni

² Le categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2011/16/UE sono indicate nelle lettere seguenti: "*a*) i redditi da lavoro dipendente"; "*b*) i compensi per dirigenti"; "*c*) i prodotti di assicurazione sulla vita, non



di cui al citato articolo 8 sono integrate con il numero di identificazione fiscale (NIF), ove disponibile.

Il nuovo comma 1.1. stabilisce che ogni anno i servizi di collegamento comunicano alla Commissione europea almeno due delle categorie di reddito elencate all'articolo 8 cit., per le quali viene effettuato lo scambio di informazioni con le autorità competenti di ogni Stato membro e, anteriormente al 1° gennaio 2024, ne comunicano almeno quattro con riferimento alle informazioni scambiate dal periodo di imposta a partire dal 1° gennaio 2025.

Infine, dopo l'articolo 10, è stato aggiunto il nuovo articolo 10-*bis* che introduce disposizioni in materia di violazione dei dati.

La violazione dei dati è intesa come violazione della sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, l'alterazione o qualsiasi incidente nell'accesso, nella divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni coinvolte, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare anche la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati [tale definizione è contenuta nella lettera m) "violazione dati" aggiunta articolo 2, comma 1].

Il comma 1, facendo rinvio alla neo-introdotta nozione di violazione dei dati nel contesto dello scambio di informazioni, statuisce che l'Agenzia delle entrate comunica per iscritto e tempestivamente alla Commissione europea ogni violazione dei dati ed ogni provvedimento adottato per porvi rimedio, affinché la stessa Commissione informi senza ritardo tutti gli Stati membri della violazione comunicata ed i rimedi adottati.

Il comma 2 statuisce che, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, l'Agenzia delle entrate, considerata la natura dei dati, indaga sulla stessa e, ove non è possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).

Il comma 3 dispone che nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, l'Agenzia delle entrate può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonché allo Stato o agli Stati membri interessati.

contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe"; "d) le pensioni"; "e) la proprietà e redditi immobiliari"; e da ultimo, "f) i canoni".



L' articolo 16, comma 3, introduce una norma di coordinamento diretta ad evitare ambiti di sovrapposizione tra gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforma di cui al presente decreto e gli obblighi di comunicativi previsti dalla normativa nazionale in materia di "affitti brevi" (articolo 4 del decreto – legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96). L'esonero per i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 4 del D.L. n. 50/2017 è dettata nell'ottica di non creare disparità tra gli intermediari immobiliari che sono anche gestori di piattaforme e i gestori di piattaforme attivi in altri settori e, al contempo, evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai gestori di piattaforme di affitti brevi.

L'**articolo 17** introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali.

Il comma 1 designa l'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 2 prevede che i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al decreto *de quo* adempiano ai seguenti obblighi:

- informare ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla Direttiva 2011/16/UE e alle norme di suo recepimento (lett. a);
- fornire a ogni persona interessata tutte le informazioni che ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni sono comunicate (lett. b).

Il comma 3 introduce una deroga rispetto a quanto disposto al comma 1, lettera b), stabilendo che i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia dell'entrate *ex* articolo 11.

L'**articolo 18** introduce la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica può discendere dal decreto *de quo*.

Il comma 1, infatti, stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2021/514 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e, inoltre, che le Amministrazioni interessate devono provvedere alla sua attuazione con risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 19** dispone che le norme del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.



RELAZIONE TECNICA

Con l'articolato normativo in esame, viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, migliorando il quadro normativo esistente, attraverso il rafforzamento delle disposizioni concernenti lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra gli Stati e ampliando l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai Gestori di piattaforme digitali.

Nello specifico, l'**articolo 1** delinea l'ambito di applicazione del provvedimento riguardante lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

All'articolo in esame non si ascrivono effetti sul gettito, poiché si limita ad individuare l'oggetto e l'ambito applicazione del provvedimento.

L'**articolo 2** elenca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Gli **articoli da 3 a 9** non determinano oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme procedurali. In particolare, l'**articolo 3** impone al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi, avvalendosi delle informazioni pubblicamente disponibili ovvero di una conferma da parte dello stesso venditore e, in casi specifici, delle informazioni di cui dispone; l'**articolo 4** stabilisce le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi dai venditori esclusi, individuando alcune deroghe; l'**articolo 5** disciplina gli obblighi di adeguata verifica ai fini della determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore; l'**articolo 6** disciplina gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione; l'**articolo 7** stabilisce l'intervallo di tempo nell'ambito del quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse; l'**articolo 8** prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione possa scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica



esclusivamente con riferimento ai venditori che prestano almeno un'attività pertinente (i.e. locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di comunicazione ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo (cd. venditori attivi); l'**articolo 9** disciplina le procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, infatti, ha la possibilità di affidare l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche ad un soggetto terzo, sia esso prestatore di servizi o altro gestore di piattaforma. Rimane, tuttavia, in capo al gestore di piattaforma (quello originario) la responsabilità della correttezza della procedura.

L'**articolo 10** delinea gli obblighi di comunicazione delle informazioni individuate dall'articolo 11 da parte dei gestori di piattaforma, le deroghe e i casi di esonero. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica. L'**articolo 11** individua le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 12** introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, l'efficace acquisizione delle informazioni, indicate all'articolo 11 ed il rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10. L'articolo 12, disciplina anche le sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 13** disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria. In particolare, si prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con cui il gestore qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta anche le autorità competenti di tutti gli Stati membri. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 14** regola la procedura di registrazione unica del gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali in Italia, non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'Attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle Entrate esercita le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio.



L'**articolo 15** disciplina lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni Finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di Piattaforma.

La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle Entrate esercita le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio.

Articolo 16. La disposizione introduce le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, con particolare riferimento al:

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*" (comma 1); e
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, "*Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE*" (comma 2).

Con particolare riguardo al D.P.R. 600/73, dopo l'articolo 31-*bis* è inserito l'articolo 31-*bis*.1, che introduce le verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. La verifica congiunta è un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta, i quali rappresentano un interesse comune o complementare per le medesime autorità competenti di detti Stati membri.

La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Le Amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 17** introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Articolo 18. La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 19** dispone che le norme del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Per quanto sopra espresso, all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo normativo in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Tabella di concordanza _D. Lgs recepimento Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio	
Disposizione comunitaria (direttiva 2021/514/UE)	Disposizione nazionale (decreto legislativo)
Articolo 1, punto 1), lettera a)	cfr. Articolo 5, comma 1 e 1-bis D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 1), lettera b)	La norma non necessita di recepimento
Articolo 1, punto 1), lettera c)	cfr. Articolo 5, comma 1 e 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 1), lettera d)	Articolo 2, comma 1, lett. ee) - Articolo 16, comma 2, lettera b)
Articolo 1, punto 2)	Articolo 16, comma 2, lettere a) e c)
Articolo 1, punto 3)	cfr. Articolo 4 D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 4)	cfr. Articolo 11, comma 1, lettera b) D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 5)	cfr. Articolo 11, comma 1, lettera b) D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 6), lettera a)	Articolo 16, comma 2, lettera d)
Articolo 1, punto 6, lettera b)	cfr. Articolo 5, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 7), lettera a)	cfr. Articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 7), lettera b)	cfr. Articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 8) [art. 8 bis quater]	Articoli 11, comma 1, lettere b) e c), 14, 15, 16, comma 1, lettera a).
Articolo 1, punto 9)	La norma non necessita di recepimento
Articolo 1, punto 10)	Articolo 16, comma 1, lettera b)
Articolo 1, punto 11)	Articolo 16, comma 1, lett. c)
Articolo 1, punto 12)	Articolo 16, comma 1, lett. d)
Articolo 1, punto 13), lettera a)	Articolo 16, comma 1, lettera b)
Articolo 1, punto 14, lettera a)	cfr. Articolo 9, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 14, lettera b)	cfr. Articolo 9, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1 punto 15)	La norma non necessita recepimento si tratta di adempimenti della Commissione Europea
Articolo 1, punto 16)	La norma non necessita di recepimento in quanto la novella riguarda l'istituzione di una banca dati che nel nostro ordinamento corrisponde all'Anagrafe dei rapporti finanziari di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 605/1973.
Articolo 1, punto 17)	La norma non necessita di recepimento si tratta di adempimenti della Commissione Europea
Articolo 1, punto 18)	Articolo 17, commi 1 - 3
Articolo 1, punto 19)	Articolo 12, commi 3 e 4
Articolo 1, punto 20)	Si fa riferimento all'allegato V alla direttiva recepito nei Capi da I a IV del decreto legislativo.
Articolo 2	Articolo 19
Articolo 3	La norma non necessita di recepimento



Articolo 4	La norma non necessita di recepimento
Allegato V, Sez. I	Articolo 2
Allegato V, Sez II, A)	Articolo 3
Allegato V, Sez II, B)	Articolo 4, commi 1-4
Allegato V, Sez II, C)	Articolo 4, commi 5-7
Allegato V, Sez II, D)	Articolo 5
Allegato V, Sez II, E)	Articolo 6
Allegato V, Sez II, F)	Articolo 7
Allegato V, Sez II, G)	Articolo 8
Allegato V, Sez II, H)	Articolo 9
Allegato V, Sez III, A)	Articolo 10
Allegato V, Sez III, B)	Articolo 11
Allegato V, Sez IV, A)	Articolo 12, comma 1
Allegato V, Sez IV, B)	Articolo 12, commi 2-4
Allegato V, Sez IV, C)	Articolo 12, commi 2-4
Allegato V, Sez IV, D)	Articolo 12, commi 2-4
Allegato V, Sez IV, E)	Articolo 13
Allegato V, Sez IV, F)	Articolo 14



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: schema di **decreto legislativo**, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”*.

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Referente: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 4 agosto 2022, n. 127, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, Allegato A, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La direttiva 2011/16/UE, che stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, è stata oggetto di varie modifiche nel corso degli anni al fine di:

- migliorare la capacità degli Stati membri di lottare contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali transfrontaliere;
- ridurre la portata degli incentivi e dei vantaggi che conducono a una concorrenza fiscale dannosa, comprese la lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, mediante misure di trasparenza relative ai ruling fiscali, agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, alle relazioni paese per paese delle imprese multinazionali;
- promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali facilitando l'individuazione dei redditi e delle attività transfrontalieri.

In tale ambito, la Direttiva (UE) 2021/514 in recepimento, da un lato, è tesa a migliorare il quadro normativo già esistente mediante l'estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall'altro lato, consente alle Amministrazioni fiscali - mediante l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati - di acquisire i dati e di ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme con l'obiettivo di prevenire la frode, l'evasione e l'elusione fiscali.

In particolare, il considerando n. 8 della direttiva *de qua* recita: *“Poiché la maggior parte dei redditi o delle basi imponibili dei venditori sulle piattaforme digitali transita a livello transfrontaliero, la comunicazione delle informazioni relative all'attività pertinente garantirebbe ulteriori risultati positivi se le informazioni pervenissero anche agli Stati membri che avrebbero diritto a tassare i proventi utilizzati. In particolare, lo scambio automatico di informazioni è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni necessarie a consentire loro di valutare correttamente le imposte sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovute”*.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con il presente Decreto Legislativo viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La Direttiva 2011/16/UE (c.d. "DAC"), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, nel corso del tempo, è stata emendata cinque volte, soprattutto al fine di introdurre nuovi obblighi di comunicazione per mezzo dei quali si è andati ad ampliare l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai conti finanziari [Direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC 2, attuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015]; ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento [Direttiva (UE) 2015/2376, c.d. DAC 3, attuata con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32]; alla rendicontazione Paese per Paese [Direttiva (UE) 2016/881, c.d. DAC 4, cui è stata data attuazione con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017]; all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio [Direttiva (UE) 2016/2258, c.d. DAC 5, attuata con il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 60]; ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione [Direttiva (UE) 2020/876, c.d. DAC 6, attuata con il decreto legislativo 30 luglio 2020 n. 100].

Il presente decreto legislativo, le cui disposizioni entrano in vigore il primo gennaio 2023, in attuazione di quanto disposto nella Direttiva (UE) 2021/514 (c.d. DAC 7), da un lato (Capi da I a IV) introduce specifiche norme che ampliano l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali, dall'altro (Capo V) interviene con la tecnica della novella sul quadro normativo già esistente, in particolare il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 e il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al fine di estendere e rafforzare le disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati.

In particolare, lo schema di decreto, con riferimento alle norme che disciplinano lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni fornite dai gestori di piattaforma, non modifica direttamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 che ha recepito la direttiva 2011/16/UE e che rappresenta la normativa di riferimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

È stato adottato un provvedimento normativo autonomo in considerazione del fatto che la direttiva che si recepisce, per effetto dell'estensione dell'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali, ha comportato l'introduzione di obblighi di adeguata verifica e comunicazione a carico di quest'ultimi, tali da delineare un quadro normativo complesso (artt. da 1 a 15 dello schema di decreto legislativo) con un ampliamento della materia regolata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Per il recepimento delle altre modifiche dirette a migliorare il quadro normativo già esistente si è fatto, invece, ricorso alla tecnica della novella apportando modifiche a disposizioni di legge esistenti.

In particolare, l'art. 16 (commi 1 e 2) dello schema di decreto legislativo specifica le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, con particolare riferimento al citato Decreto legislativo n. 29/2014 e al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 16, comma 1, del presente decreto legislativo incide sul Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'inserimento, dopo l'articolo 31-bis, dell'articolo 31-

bis.1, che introduce l'istituto delle verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Ciò a integrazione del quadro normativo vigente - che già disciplina la presenza negli uffici amministrativi di funzionari di un altro Stato membro e la loro partecipazione alle indagini amministrative (ex art. 31-bis, comma 7, D.P.R. 600/73), nonché i controlli simultanei (ex art. 31-bis, commi 8-10, D.P.R. 600/73).

Sono state, inoltre, apportate all'articolo 31-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 le seguenti modifiche:

- al terzo comma, viene aggiunto il riferimento al nuovo articolo 8-bis quater della Direttiva 2011/16/UE, necessario per estendere i termini di operatività dell'assistenza amministrativa al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforma;
- al sesto comma, si aggiungono - alle già indicate imposte sul reddito e sul patrimonio - l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette. Pertanto, le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette. Inoltre, al comma 7, primo periodo, si prevede che la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali di altri Stati membri dell'Unione Europea possa essere attuata anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici.
- al comma 10, si fa riferimento al nuovo termine di 60 gg, a far data dal ricevimento della proposta del controllo simultaneo, entro cui l'Amministrazione finanziaria comunica l'esito (adesione o rifiuto motivato della proposta).

L'articolo 16, comma 2, incide sul Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, con le modifiche apportate:

- all'articolo 1, per cui le informazioni oggetto delle procedure di scambio tra le autorità degli Stati membri sono definite "prevedibilmente pertinenti" anziché "prevedibilmente rilevanti". Tale modifica allinea la normativa nazionale al testo dell'articolo 1, comma 1, della Direttiva 2011/16/UE;
- all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l) è inserita la lettera m) recante la definizione di "violazione dei dati", che può riguardare anche la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei medesimi;
- all'articolo 4, avente ad oggetto la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta, al quale sono stati aggiunti i commi da 3-bis a 3-quater in materia di informazioni prevedibilmente pertinenti;
- all'articolo 5 riguardante lo scambio automatico di informazioni;
- infine, dopo l'articolo 10, è stato aggiunto il nuovo articolo 10-bis che introduce disposizioni in materia di violazione dei dati.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e il profilo del rispetto del principio del pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e del rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con i principi in questione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo elenca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento.

La prima parte della disposizione definisce l'ambito soggettivo dei gestori di piattaforme, il concetto di attività pertinenti e le relative specificazioni [lettere da a) a m)]. La seconda parte, invece, definisce l'ambito soggettivo dei venditori [lettere da n) a q)]. La terza parte [lettere da r) a ee)], contiene le altre definizioni che rilevano ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, tra cui le nozioni di verifica congiunta.

La prima definizione contenuta nell'articolo in esame, alla lettera a), individua cosa si intende per "piattaforma": qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili dagli utenti (i.e. fruitori dei servizi) e che consentono ai venditori di fornire ad essi, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori. Ciò posto, il termine piattaforma non include software che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma, senza consentire, per ognuno dei casi evidenziati, ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente.

Alla lettera b) figura la definizione di "gestore di piattaforma", inteso come un'entità (cioè una persona giuridica, una società di capitali, una società di persone, un trust, una fondazione) che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano al "gestore di piattaforma escluso" di cui alla lettera c), il quale, fin dall'inizio e su base annua, è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'intero modello di affari della piattaforma che gestisce è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione.

Qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, è considerato un "gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione", di cui alla lettera d), ed è soggetto alle norme di cui al provvedimento in esame al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) è residente ai fini fiscali in Italia o è costituito, disciplinato o regolamentato a norma delle leggi del nostro ordinamento, o ha la sua sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in Italia, o ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un Gestore di Piattaforma qualificato non-UE [secondo la definizione di cui alla lettera e) dell'articolo 2];

- 2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Per "gestore di piattaforma qualificato non-UE", di cui alla lettera e), si intende un gestore di piattaforma che facilita tutte le attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate, secondo la definizione di cui alla lettera i), e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

- 1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;
- 2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE.

Ai fini del presente Decreto, per "Giurisdizione qualificata non-UE" [art. 2, lett. f)] si intende una giurisdizione non-UE che ha in essere un accordo qualificante effettivo con tutti gli Stati membri, che sono indicati in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.

Per "attività pertinente", di cui alla lettera h), si intende una attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, come definito dalla lettera l), che rientra nelle seguenti tipologie:

- i. la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- ii. i servizi personali;
- iii. la vendita di beni;
- iv. il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Per "corrispettivo", ai sensi della già menzionata lett. l), si intende: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso "ragionevolmente conoscibile". Ad esempio, nel caso in cui un gestore di piattaforma facilita la conclusione del contratto (tra l'acquirente e il venditore) e il corrispettivo per l'attività non viene riscosso tramite la piattaforma (può pertanto essere superiore, uguale o inferiore all'importo evidenziato nel contratto), il gestore di piattaforma è tenuto a segnalare il corrispettivo agevolato (ovvero il prezzo ragionevolmente conoscibile), ma non è tenuto a indagare ulteriormente sull'importo effettivo ricevuto dal venditore.

La nozione di attività pertinente non comprende le attività che sono fornite da un venditore in virtù di un rapporto di lavoro dipendente con il gestore di piattaforma o con un'entità collegata dello stesso gestore. Un'entità è collegata ad un'altra entità [secondo la definizione di cui alla lettera s)] se una delle due entità controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50% del diritto di proprietà nel capitale dell'altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona, dunque, che detiene più del 50% dei diritti di voto è considerata detentrica del 100% dell'entità.

Con il termine "venditore", di cui alla lettera n), si intende una persona fisica o un'entità, che si è registrata sulla piattaforma [e.g. ha creato un profilo o un account sulla stessa] e ha concluso un rapporto contrattuale con essa, durante il periodo oggetto di comunicazione, svolgendo un'attività pertinente.

Si intende, poi, "venditore attivo", come definito alla lettera o), un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.

Un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, assume la qualifica di "venditore oggetto di comunicazione", di cui alla lettera p), allorquando è residente nel territorio dello Stato o ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati.

Quanto alla nozione di "venditore escluso", la definizione di cui alla lettera q) comprende quattro categorie, che presentano un rischio limitato con riferimento all'osservanza degli obblighi fiscali. Conseguentemente, è escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al provvedimento in esame, il venditore che è:

- 1) un'entità statale come definita alla lettera t), ossia il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;
- 2) un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo e pertanto, si tratta di entità escluse in quanto generalmente soggette ad altre forme di controllo e di trasparenza;
- 3) un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Per proprietà inserzionata, secondo la definizione di cui alla lettera bb), si intende l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una Piattaforma dallo stesso venditore. La disposizione mira a escludere i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero che forniscono alloggi con una frequenza elevata e rispetto ai quali l'Amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti;
- 4) è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a duemila euro durante il periodo oggetto di comunicazione. Si tratta, quindi, di venditori la cui attività non appare significativa in relazione alle finalità perseguite dalla norma.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per la predisposizione del decreto legislativo è stata utilizzata la tecnica della normazione diretta. È stata utilizzata anche la tecnica della novella legislativa per mantenere intatto il corpus legislativo costituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, "Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE".

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo normativo non sono presenti norme con effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme dello schema di decreto non producono effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo analogo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo, con riferimento agli scambi di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti delle giurisdizioni con cui lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo qualificante effettivo, rinvia ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia per quanto attiene alle disposizioni in materia di procedure di adeguata verifica fiscale ed altri obblighi posti a carico dei Gestori di piattaforma, sia con riferimento alle modalità ed ai termini con i quali l'Agenzia delle entrate invierà le informazioni alle autorità competenti delle suddette giurisdizioni estere.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono state utilizzate elaborazioni statistiche già in possesso dell'Amministrazione proponente.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D4/22

Roma, 29 dicembre 2022

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 7 dicembre 2022, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (atto Governo n. 8), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2022.

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Repertorio atti n. 208/CU del 21 dicembre 2022.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2022:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle Autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la nota DAGL prot. n. 10834 del 7 dicembre 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2022 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che, con nota DAR prot. n. 0020651 del 12 dicembre 2022, lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota DAGL n. 10834 del 7 dicembre 2022.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli